

Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 22/02/2017

Oggetto: Regolamento Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni sulla Videosorveglianza. Provvedimenti

Ufficio proponente: Ufficio Affari Legali

Esercizio	assente
Centro di Risorsa	assente
Posizione Finanziaria	assente
Importo	assente
Prenotazione Fondi	assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1314 del 14/10/2016 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Rilevato che :

-il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica e che, pertanto, si applicano le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali atteso che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b del codice;

-l'installazione di sistemi di rilevazione deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (in particolare l'art. 615-bis del cp.), e sul controllo a distanza dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300);

Visto il provvedimento generale dell'8 aprile 2010 con il quale il Garante ha invitato tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel provvedimento stesso precisando che

- *“ le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:*
- *all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art.11, comma 2 del Codice);*
- *all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. C), del Codice) e di analoghe decisioni adottate dall'Autorità giudiziaria civile e penale;*
- *all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e segg. Del Codice)”;*

Atteso che

Da una verifica relativa all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al provvedimento di che trattasi ed al sopralluogo effettuato dal personale preposto, nei diversi luoghi in cui sono installati gli impianti e dall'esito dei sopralluoghi effettuati e delle relative verifiche , si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un regolamento sulla videosorveglianza;

Ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

-di approvare il Regolamento sulla Videosorveglianza che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);

di disporre la pubblicazione del “Regolamento Videosorveglianza” sul sito WEB Aziendale ed al LINK “Privacy;

-di disporre, altresì, che i Responsabili del Trattamento dei dati , saranno individuati dal Titolare del Trattamento dell’Azienda Ospedaliera “ S. Maria”, con successivi atti gestionali interni secondo i rispettivi ambiti di competenza ;

-di stabilire che l’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali videosorveglianza, saranno tenuti aggiornati presso il Servizio preposto al controllo delle telecamere;

-di dare atto che il presente Regolamento è stato sottoposto alle OO.SS

-di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 la Dott.ssa Giuseppina Ferraro, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell’Ufficio Affari Legali

Dott.ssa Giuseppina FERRARO

Dott.ssa Giuseppina FERRARO

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Adottato con deliberazione del Direttore Generale

n. del

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla seguente normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

Legge n. 300/70 “ Statuto dei Lavoratori”

Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali dell'08.04.2010.

Titolo I DEFINIZIONI

ART. 1 definizioni

Videoccontronrollo : sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;

Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;

Videocitofoni : sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per Centrale di Video Controllo;

Titolo II PRINCIPI E FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 2 - PRINCIPIO DI LICEITA'

L'Azienda effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ovvero:

per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedano agli stessi;

per il perseguimento delle finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (cd videocontrollo per monitoraggio pazienti).

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.

L'attività è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo che il trattamento dei dati sia pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi e comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia e di giustizia.

ART.3 - PRINCIPIO DI NECESSITA'

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo è rispettato il principio di necessità, per cui qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito.

Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o videocontrollo sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

L'installazione delle videocamere nei luoghi di lavoro avviene previo accordo con le RSU aziendali e le OO.SS.

ART.4 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area interessata.

L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo avverrà attraverso le modalità di cui all'art. 13.

Va limitata rigorosamente la registrazione quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini.

Art. 5 PRINCIPIO DI FINALITÀ

L'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni (di seguito denominata Azienda) adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della libertà delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, alle vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 11 co.1 lett. a e 114 del Codice e art.4 co.2 l. n. 300 del 1970) e delle altre disposizioni dell'ordinamento civile e penale applicabili,

Titolo III - SOGGETTI- RESPONSABILITA' E NOMINA

Titolare, Responsabili e Incaricati degli impianti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera " S. Maria" sono :

ART. 6 - Titolare

Il Titolare del trattamento dati dell'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni è il Direttore Generale pro-tempore.

ART. 7 - Responsabili

Il Responsabile è designato dal Titolare facoltativamente. Se designato il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità, ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Il Responsabile /i del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza sono i Direttori/Dirigenti/Responsabili della struttura aziendale in cui è ubicato l'impianto, in quanto esercitanti funzioni direttive ovvero i Responsabili designati dalla Direzione Aziendale.

ART. 8 - Responsabile esterno

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna in nome e per conto dell'Azienda, l'Ufficio Aziendale Privacy provvederà a nominare la essa Responsabile esterno del trattamento dei dati e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

ART. 9 - Incaricati

I Responsabili designano i soggetti incaricati del trattamento dei suddetti dati i quali operano sotto la diretta autorità dei Responsabili (art. 30 Codice della Privacy).

La designazione è fatta per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito (visione, registrazione, conservazione, comunicazione, distruzione manutenzione).

Il numero degli incaricati addetti alle operazioni duplicazione/cancellazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato.

Titolo IV - TIPOLOGIE E MODALITA' DI RIPRESA

Art. 10 - La tipologia di videosorveglianza effettuata in azienda si distingue in :

1. **senza registrazione di immagini** (monitoraggi con sola visione delle immagini)
2. **con registrazione di immagini** le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabile immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

In ogni modo la collocazione dei monitor non deve essere permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

ART. 11 - VIDEOSORVEGLIANZA SENZA REGISTRAZIONE (VIDEOCONTROLLO)

L'installazione dei sistemi di videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (es. addetti alla vigilanza) nel rispetto del principio di proporzionalità.

La loro presenza deve essere segnalata attraverso una informativa agevolmente rilevabile con le caratteristiche previste dal Garante .

L'angolo di visuale e la panoramica delle riprese e l'informativa rispondono alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 12 - VIDEOCITOFONI

Si applicano all'installazione dei videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il videocontrollo.

ART. 13 - VIDEOSORVEGLIANZA CON REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI

Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il videocontrollo.

In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

Titolo V ADEMPIMENTI

ART. 14 - INFORMATIVA E CARTELLI

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.

L'Azienda adotta il modello di Informativa conforme a quello standard previsto dall'Autorità Garante per la Privacy (all.1,2,3)

L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'Area e alle modalità delle riprese, vengono installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa :

deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;

può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il testo completo dell'Informativa è pubblicato sul sito web aziendale www.aospterni.it al link privacy.

Il responsabile del trattamento risponde del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Titolo VI MISURE DI SICUREZZA E GESTIONE DI SUPPORTI

ART. 15 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda , valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività sul territorio e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l'esigenza di uniformare sul territorio aziendale (di estese dimensioni e con un elevato numero di strutture interessate) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione viene fissato di norma in 24 ore.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

Inoltre in casi eccezionali in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio (debitamente motivate e valutate insieme all'ufficio aziendale privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

ART. 16 - CENTRALI DI VIDEOCONTROLLO E/O VIDEOSORVEGLIANZA – ACCESSO

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabile ed agli incaricati, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti (videocassette o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto, ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo deve essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione i nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

ART. 17 - IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE

Modalità di richiesta di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa

1. L'attivazione di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa prevede l'invio della richiesta da parte del Responsabile della struttura richiedente, riportante indicazioni circostanziate su:
 - motivazioni circa la necessità del sistema;
 - area da sorvegliare, orari di attivazione, eventuale presenza di personale dipendente e /o soggetti estranei nelle aree di ripresa;
 - evidenza sull'insufficienza di altri sistemi di controllo (sistemi di allarme, controllo accessi);
 - eventuale necessità di registrazione, tempo di conservazione e finalità cui si ricollega la registrazione medesima;
 - eventuali indicazioni tecniche;
2. La richiesta deve essere inoltrata alla direzione aziendale che con il supporto dell'ufficio privacy esprimerà il parere con eventuali proprie valutazioni o integrazioni.
3. A Seguito della valutazione di competenza la direzione aziendale potrà attivare il percorso di confronto con le OO.SS. e R.S.U. in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
4. A completamento positivo del procedimento testè indicato verranno attivati i servizi aziendali di Economato e Servizi Alberghieri e Ufficio Informatico per l'installazione del dispositivo di videosorveglianza.

L'attività di videosorveglianza /videocontrollo è ammessa solo ed esclusivamente per il perseguimento:

- delle proprie funzioni istituzionali
- del controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro

- della tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno all'esterno delle singole strutture.

Titolo VII DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

ART. 18 – LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970 in particolare:

non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (es. orientando la telecamera sul marcatempo).

La ripresa diretta del lavoratore deve esser evitata per quanto possibile.

E' inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa.(es. bagni, spogliatoi).

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività o prestazioni solo per scopi divulgativi, scientifici o di comunicazione istituzionale che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi.

In tal caso si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel codice (art. 136), fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art.7 co. 4 lett. a del Codice).

ART. 19 - OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

Il controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (Rianimazione, utic..) stante la natura sensibile dei dati che possono esser raccolti, gli stessi devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito dei luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

Il Titolare ed i Responsabili del trattamento devono garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (personale medico, infermieristico, tecnico)

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, conviventi, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di

recarsi personalmente; in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art.22 del Codice). In tal caso va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia).

ART. 20 - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza e videosorveglianza remota da parte di fornitori esterni, le modalità di trattamento dei dati raccolti devono avvenire in ottemperanza alle prescrizioni del Garante (provvedimento 08 aprile 2010).

ART. 21 - PARTECIPAZIONE SINDACALE

Il presente regolamento verrà presentato alle Organizzazioni sindacali rappresentative.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Titolo VIII DIRITTI

ART. 22 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi dell'art.7 del Codice della Privacy all'interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti; in particolare l'interessato può:

- a) accedere ai dati che lo riguardano
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante un'istanza in forma scritta , indirizzata al Responsabile dell'impianto di videosorveglianza che di norma coincide con il Responsabile della Struttura aziendale in cui l'impianto è ubicato; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta.
- b) i dati estratti a cura dell'incaricato possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto.
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto;

- d) Nel caso in cui non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, potrà essere addebitato un contributo spese per la ricerca effettuata, compreso tra € 2,50 ed € 10,00 (Deliberazione del Garante per la Protezione dei dati personali del 23.12.2004) .
- e) L'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale) se necessaria , delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la composizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato. Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamento del proprio veicolo ad opera di terzi) questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Responsabile dell'impianto, previo eventuale parere ufficio privacy.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data ed ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il presente regolamento verrà adeguato ogni qual volta intervengano mutamenti significativi nell'organizzazione dell'Azienda o nell'impianto normativo.

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'interno del portale WEB aziendale WWW.aospterni.it

ALLEGATI

1. Modello Informativa minima e semplificata a tutela della riservatezza dei dati personali
2. Modello Informativa completa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 13 codice della Privacy)
3. Modello Nomina responsabile interno videosorveglianza
4. Modello Nomina responsabile esterno videosorveglianza
5. Modello per esercizio dei diritti di accesso a videoregistrazioni (art. 7 co.1,2,3, Codice della Privacy)

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Allegato alla nomina : cartello modello 1



**Se le immagini non sono registrate,
sostituire il termine “registrazione”
con quello di “rilevazione”.**

N.B. A tali modelli dovrà essere allegata l’informativa.

fax simile predisposto Ufficio Affari legali

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

Allegato alla nomina : cartello modello 2



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

N.B. A tali modelli dovrà essere allegata l'informativa.

fax simile predisposto Ufficio Affari legali

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

AREA VIDEOSORVEGLIATA

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati esclusivamente per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il Trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità.

Le registrazioni sono conservate per 24 ore*, successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a speciali esigenze relative a indagini di polizia e giudiziarie. **I dati non saranno divulgati.**

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare tutti i diritti in conformità al Codice in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice D. Lgs. 196/03)

TITOLARE/RESPONSABILE/INCARICATI

Titolare del Trattamento è l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni avente sede legale in V. Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 TERNI, legalmente rappresentata dal Direttore generale pro-tempore.

Responsabile del Trattamento è

Incaricati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Responsabile e/o Titolare.

Il Titolare del trattamento dati

Dr. Maurizio DAL MASO

* oppure per un tempo superiore alle 24 ore e non superiore a 7 giorni per attività particolarmente rischiose espressamente indicate.

Modello informativa video fax simile predisposto Ufficio Affari legali

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dati effettuato con i sistemi di videosorveglianza a fini di garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale. (art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003).

L'Azienda Ospedaliera " S. Maria" con sede legale in Terni, Via Tristano di Joannuccio , 1 – 05100 TERNI, nella persona del suo legale rappresentante, Dr. Maurizio DAL MASO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);

RITENUTO CHE

per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, la S.V. abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

con il presente atto

NOMINA

La S.V., nella sua qualità di Direttore/Responsabile della U.O.C./U.O.S.D/U.O.S. _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

in relazione ai trattamenti dei dati personali e/o sensibili effettuati mediante i sistemi di videosorveglianza aziendali a fini di garantire la sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale .

Più specificamente gli impianti sono i seguenti e così dislocati:

Luogo installazione	Tipo apparecchiatura	Postazione di controllo della apparecchiatura
	TVCC RIPRESA E REGISTRAZIONE o VIDEOCITOFONI	

Oppure: Gli impianti sono elencati nella tabella, allegata alla presente lettera di nomina.

L'installazione delle telecamere deve rispettare i seguenti principi generali :

INFORMATIVA

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.

L'Azienda adotta il modello di Informativa conforme a quello standard previsto dall'Autorità Garante per la Privacy (all.1,2,3)

L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'Area e alle modalità delle riprese, vengono installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa :

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- Il testo completo dell'Informativa è pubblicato sul sito web aziendale www.aospterni.it al link privacy.
- Il responsabile del trattamento risponde del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

CONSERVAZIONI

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda , valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività sul territorio e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l'esigenza di uniformare sul territorio aziendale (di estese dimensioni e con un elevato numero di strutture interessate) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione viene fissato di norma in 24 ore.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

Inoltre in casi eccezionali in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio (debitamente motivate e valutate insieme all'ufficio aziendale privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

Il Responsabile del trattamento dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza – 8 aprile 2010, nonché al documento sulla videosorveglianza dell'A.O. “ S. Maria” di Terni approvato con deliberazione del direttore generale n..... del...

A tal fine , il Responsabile del trattamento dei dati personali correlato alla suddetta attività, provvederà a :

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali “incaricati del trattamento” i propri collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto, individuandone in maniera puntuale l'ambito del trattamento consentito ed impartendo tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire da parte degli stessi la tutela della riservatezza dei dati trattati;
- comunicare per iscritto al Referente Aziendale Privacy l'elenco dei soggetti designati “incaricati del trattamento” con la precisazione degli ambiti di trattamento consentito a ciascuno di essi;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del D.Lgs. 196/2003, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso la previsione di controlli periodici;
- adottare le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dalla Legge ai sensi dell'art. 36 del medesimo Codice;
- adottare altresì tutte le ulteriori misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- adempiere all'obbligo di formazione in tema “privacy” degli incaricati individuati;
- curare tutti gli altri adempimenti che la vigente normativa attribuisce al Responsabile del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle caratteristiche soggettive del Responsabile, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti, deve essere preventivamente comunicata al Titolare , che potrà in piena autonomia e libertà di valutazione esercitare il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il Titolare si riserva di revocare, in autonomia e libertà di valutazione, la nomina a Responsabile dei dati trattati nel caso in cui il responsabile del trattamento non si attenga a quanto indicato con il presente atto di nomina.

La S.V. si impegna a garantire, nell'espletamento dell'incarico, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e ad eseguire solo i trattamenti che si rendano indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui all'attività sopra indicata.

La S.V. dovrà in particolare assicurare il rispetto in Azienda delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, nonché di quelle contenute negli specifici regolamenti e procedure aziendali.

Si precisa che l'incarico in oggetto è attribuito personalmente e non è suscettibile di delega. L'incarico decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico di direzione/responsabilità di struttura affidato.

Il Titolare del trattamento dati
Dott. Maurizio DAL MASO

Per accettazione Dott. / Dott.ssa

modelloresponsabile video fax simile predisposto Ufficio Affari Legali

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Oggetto: Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati effettuato con sistemi di videosorveglianza a fini di garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale .(art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003).

L'Azienda Ospedaliera " S. Maria" con sede legale in Terni, Via Tristano di Joannuccio , 1 – 05100 TERNI, nella persona del suo legale rappresentante, Dr. Maurizio DAL MASO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)

NOMINA

(indicare la Società) in persona del legale rappresentante , **Responsabile esterno del trattamento dati relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza affidate in gestione esterna , come da deliberazione del D.G. n. del ;**

Più specificamente gli impianti sono i seguenti e così dislocati:

Luogo installazione	Tipo apparecchiatura	Postazione di controllo della apparecchiatura

	TVCC RIPRESA E REGISTRAZIONE o VIDEOCITOFONI	
--	--	--

Oppure: Gli impianti sono elencati nella tabella, allegata alla presente lettera di nomina.

La S.V. si impegna a garantire, nell'espletamento dell'incarico, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e ad eseguire solo i trattamenti che si rendano indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui all'attività sopra indicata.

La S.V. dovrà in particolare assicurare il rispetto in Azienda delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, nonché di quelle contenute negli specifici regolamenti e procedure aziendali.

L'installazione delle telecamere dovrà rispettare i seguenti principi generali:

INFORMATIVA

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.

L'Azienda adotta il modello di Informativa conforme a quello standard previsto dall'Autorità Garante per la Privacy (all.1,2,3)

L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'Area e alle modalità delle riprese, vengono installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa :

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- Il testo completo dell'Informativa è pubblicato sul sito web aziendale www.aospterni.it al link privacy.
- Il responsabile del trattamento risponde del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

CONSERVAZIONI

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda , valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività sul territorio e/o chiusura di uffici e strutture,

considerata l'esigenza di uniformare sul territorio aziendale (di estese dimensioni e con un elevato numero di strutture interessate) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione viene fissato di norma in 24 ore.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

Inoltre in casi eccezionali in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità (debitamente motivate e valutate insieme all'ufficio aziendale privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

Il Responsabile del trattamento dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza – 8 aprile 2010, nonché al documento sulla videosorveglianza dell'A.O. “ S. Maria” di Terni approvato con deliberazione del direttore generale n..... del...

A tal fine , il Responsabile del trattamento dei dati personali correlato alla suddetta attività, provvederà a :

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali “incaricati del trattamento” i propri collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto, individuandone in maniera puntuale l'ambito del trattamento consentito ed impartendo tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire da parte degli stessi la tutela della riservatezza dei dati trattati;
- comunicare per iscritto al Referente Aziendale Privacy l'elenco dei soggetti designati “incaricati del trattamento” con la precisazione degli ambiti di trattamento consentito a ciascuno di essi;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del D.Lgs. 196/2003, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso la previsione di controlli periodici;
- adottare le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dalla Legge ai sensi dell'art. 36 del medesimo Codice;
- adottare altresì tutte le ulteriori misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- adempiere all'obbligo di formazione in tema “privacy” degli incaricati individuati;
- curare tutti gli altri adempimenti che la vigente normativa attribuisce al Responsabile del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle caratteristiche soggettive del Responsabile, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti, deve essere preventivamente comunicata al Titolare , che potrà in piena autonomia e libertà di valutazione esercitare il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il Titolare si riserva di revocare, in autonomia e libertà di valutazione, la nomina a Responsabile dei dati trattati nel caso in cui il responsabile del trattamento non si attenga a quanto indicato con il presente atto di nomina.

Il Titolare del trattamento dati A.O. S.
"Maria" di Terni –

Il legale rappresentante

Dr. Maurizio DAL MASO

La societànella persona del suo legale rappresentante, dichiara di accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dati dell'A.O. di Terni relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza, conferma la conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente e si impegna a procedere al trattamento dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

La società si impegna, altresì ad impartire agli incaricati del trattamento le istruzioni in merito alle operazioni di trattamento ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Responsabile esterno trattamento dati

(videosorveglianza)

Società.....

Allegati

1. Carta modello 1
2. Carta modello 2
3. Modello Informativa
4. Modello esercizio dei diritti

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Spett.le Azienda Ospedaliera “ S. Maria”
Via Tristano di Joannuccio,1
05100 Terni

Esercizio dei diritti dell’interessato (art. 7, commi 1 e 2).

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e2.

Io sottoscritto..... nato a il ,..... ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, chiedo di essere informato circa (barrare le voci che interessano):

- l’origine dei dati personali;
- le finalità e le modalità del trattamento;
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 2;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza con l’incarico di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.

Chiedo inoltre (barrare le voci che interessano):

- la conferma dell’esistenza o meno nei vostri archivi o sistemi informativi di dati personali che mi riguardano, anche se non ancora registrati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- la comunicazione della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.

Distinti saluti.

Data _____ Firma _____

Note

La richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni
I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nell’esercizio dei propri diritti, l’interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti, organismi o associazioni.

L'interessato può altresì farsi assistere da una persona di fiducia.

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, può essere compiuto con richiesta anche orale e in tale caso essa sarà annotata sinteticamente a cura dell'Incaricato o del Responsabile.

fax simile predisposto Ufficio Affari legali
modelloesercizio dei diritti

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Spett.le Azienda Ospedaliera " S. Maria"
Via Tristano di Joannuccio,1
05100 Terni

Esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, comma 3).

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Io sottoscritto..... nato a.....il..... ,
premesse che il trattamento dei propri dati effettuato dal Titolare / responsabile del trattamento in indirizzo, risulta essere avvenuto in violazione delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2003,relativamente:
 alle modalità di raccolta e requisiti dei dati personali,
 alle informazioni rese al momento della raccolta,
 al consenso espresso dall'interessato,
 specificare eventuali altri motivi _____

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, chiede (barrare le voci che interessano)

l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, si oppone al trattamento dei propri dati personali effettuato dall'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni , per i seguenti motivi (indicare i "motivi legittimi" in base ai quali ci si oppone al trattamento):

Distinti saluti

Data _____

Firma _____

fax simile predisposto Ufficio Affari legali
modelloesercizio dei diritti